



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell'art. 87, comma 1, lettera a) del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, per il periodo dal 4 al 17 maggio 2020 compreso. Modifiche a seguito dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 30 aprile 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 14978 di protocollo del 14 marzo 2020, erano state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 25 marzo 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 17161 di protocollo del 26 marzo 2020, sono state nuovamente individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi fino al 3 aprile compreso;
- con propria ordinanza n. 18414 di protocollo del 2 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza sono state prorogate fino al 13 aprile compreso;
- con propria ordinanza n. 19686 di protocollo dell'11 aprile 2020, la validità delle misure indicate con la precedente ordinanza sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 compreso;
- con propria ordinanza n. 23310 di protocollo del 30 aprile 2020, sono state apportate modifiche di dettaglio alle individuazione delle attività e le misure sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 compreso;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;

Preso atto in particolare che l'articolo 87 del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020:

- al comma 1 dispone: *“il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... , che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza”*;



CITTÀ DI CARPI

- al comma 3 dispone: “*Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), ... le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. ...*”;

Letta la direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 2/2020, ad oggetto: “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Considerato che l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74, al punto 6 stabilisce: “*È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio*”.

Ritenuto opportuno riattivare l’attività di prestito delle biblioteche comunali in considerazione della valenza culturale di tale attività;

Sentito il competente dirigente;

Preso atto della necessità di riorganizzare il suddetto servizio al fine di rendere possibile il prestito e la restituzione dei materiali evitando il rischio di contagio;

Valutato necessario, per chiarezza espositiva, riportare tutte le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto l’articolo 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;

ORDINA

1. di individuare a decorrere **dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020** compreso, le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune di Carpi:

A) Organizzazione generale dell'amministrazione

- Attività amministrative e di coordinamento dei diversi settori strettamente necessarie a non interrompere i servizi, calibrate in rapporto alle necessità contingenti;

B) Settore Affari generali, legali – servizi demografici – onoranze funebri

Ufficio atti, segreterie, servizi di supporto

- Ufficio atti (limitatamente alle funzioni di coordinamento e ad eventuali necessità temporanee)
- Portineria
- Protocollo
- Messaggi comunali (limitatamente alle notifiche urgenti)
- Centralino

Servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale) e polizia mortuaria



CITTÀ DI CARPI

- Stato civile: dichiarazioni di nascita e riconoscimento, dichiarazioni di morte, altri procedimenti solo per gravi e comprovate necessità per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti
- Polizia mortuaria: autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali
- Anagrafe: uno sportello per il rilascio di documenti (Carte d'identità cartacee ed elettroniche per chi risultasse privo di altri documenti; certificazioni ed autentiche solo in caso di grave e comprovata urgenza)
- Segreteria dei servizi demografici: attività di protocollazione di istanze ricevute

Onoranze funebri: Tutte le attività

C) Servizio Gabinetto del Sindaco: Tutte le attività

D) Servizio Comunicazione – ufficio stampa – rete civica

- Quicittà (solo per le risposte ed informazioni telefoniche – chiusura dell'accesso a soggetti esterni)
- Ufficio Stampa (limitatamente alle necessità di rapporto diretto con gli organi)

E) Settore Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio

- Protezione civile: COC e funzioni individuate nelle ordinanze di apertura
- Reperibilità tecnica
- Attività di manutenzione fabbricati
- Attività di manutenzione di infrastrutture
- Attività di manutenzione del verde pubblico al fine di contenere la proliferazione di animali nocivi, quali zanzare e topi, e la diffusione di pollini causa di allergie
- Attività di manutenzione del verde pubblico a corredo della viabilità al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale
- Attività di direzione lavori e vigilanza sui cantieri in corso per i quali non sia disposta la sospensione dei lavori
- Servizio di prevenzione e protezione

F) Settore Pianificazione urbanistica – edilizia privata

- Edilizia privata: ordinanze e accesso agli atti relativi a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Sopralluoghi sui cantieri privati in corso
- Ufficio ricostruzione limitatamente all'attività di coordinamento del personale tecnico e amministrativo operante nella forma del lavoro agile

G) Settore Ambiente

- Ordinanze e sopralluoghi per emergenze ambientali
- Anagrafe canina, limitatamente agli utenti non in possesso di tecnologie adeguate

H) Settore Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica

- Servizio Commercio limitatamente al ricevimento, su appuntamento, del pubblico, con gli esperti del settore, per lo svolgimento delle pratiche da istruire, in modo da assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei soli procedimenti afferenti alle attività economiche/produttive con esigenze connesse all'emergenza Covid-19
- Attività di direzione lavori e vigilanza sui cantieri in corso per i quali non sia disposta la sospensione dei lavori



CITTÀ DI CARPI

- Attività strettamente necessarie all'implementazione di servizi per la fruizione on-line, da parte dell'utenza, del patrimonio culturale e di servizi di assistenza; sopralluoghi strettamente necessari alla verifica delle condizioni degli istituti culturali e del patrimonio in essi contenuto; recupero documentazione strettamente necessaria al lavoro da remoto
- Biblioteche "Arturo Loria" e "Castello dei Ragazzi": attività in presenza preordinate e connesse alla riattivazione ed allo svolgimento del servizio di prestito librario, a seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 74 del 30/04/2020

I) Funzioni delegate dall'Unione delle Terre d'Argine al Comune di Carpi

- SUAP limitatamente allo svolgimento delle operazioni di:
 - 1) Ricevimento e smistamento per competenza delle telefonate d'utenti relative
 - a richieste d'informazioni inerenti le attività economiche e/o produttive attualmente sospese/consentite (come dai Codici Ateco individuati dagli allegati dei vari DPCM governativi sull'emergenza Covid-2019)
 - allo stato delle pratiche in essere, presentate attraverso la piattaforma regionale "Accesso Unitario" o tramite "pec istituzionale", in materia di commercio, artigianato, edilizia, somministrazione di alimenti e bevande, polizia amministrativa
 - all'esistenza dei requisiti, alle modalità e tipologie di presentazione delle pratiche (SCIA, Istanza o altri titoli abilitativi) per lo svolgimento delle attività in materia di commercio, artigianato, edilizia, somministrazione di alimenti e bevande, polizia amministrativa
- Sismica: sopralluoghi per emergenze in caso di pubblica incolumità, sopralluoghi sui cantieri privati

2. di stabilire che per quanto riguarda la riapertura delle biblioteche, il competente dirigente dovrà provvedere ad organizzare il servizio:

- a) definendo le modalità di presidio dell'attività di prestito e riconsegna;
- b) individuando i contingenti di personale necessario per rendere le attività indifferibili in presenza, anche con criteri di rotazione del personale assegnato;
- c) riattivando, ove necessario, i necessari servizi esternalizzati;

3. di confermare le altre disposizioni della propria ordinanza n. 23310 di protocollo del 30 aprile 2020 non modificate dal presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente atto a tutti i dirigenti del Comune, al Dirigente del Settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane e al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine per le valutazioni di competenza;

5. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;



CITTÀ DI CARPI

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 5 maggio 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)